

**AVVISO DI RETTIFICA
ALLA LEGGE REGIONALE DEL 6 MAGGIO 2013, N. 5**

**“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2013 E PLURIENNALE
2013/2015 – LEGGE FINANZIARIA 2013”.**

Con nota prot. n. 12087/P del 16/05/2013 Il Presidente del Consiglio regionale ha richiesto ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 20 novembre 2009, n. 15 (Regolamento di disciplina del Bollettino Ufficiale della Regione Campania in forma digitale), la pubblicazione dell'avviso di rettifica concernente: la lettera d) del comma 36; il comma 117; la lettera f) del comma 121; del comma 122 e del comma 134 dell'articolo 1 della legge regionale 5/2013, pubblicata sul BURC n. 24 del 7 maggio 2013. In particolare ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento n. 15/2009, si riporta il testo della lettera d) del comma 36; del comma 117; la lettera f) del comma 121; del comma 122 e del comma 134 dell'articolo 1 della legge regionale n. 5/2013 come pubblicato sul BURC ed il testo corretto che sostituisce quello pubblicato.

Articolo 1, comma 36, lettera d) pubblicato sul BURC n. 24/2013:

d) il comma 237-undecies è sostituito dal seguente:

“237-undecies’. Con decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario, che è adottato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ricognizione delle istanze regolarmente presentate ai sensi del comma 237-quinquies;”

Articolo 1, comma 117 pubblicato sul BURC n. 24/2013:

117. Nel caso di concessioni aventi per oggetto l'occupazione e l'uso dei beni del demanio marittimo che hanno finalità turistico-ricreative ai sensi dell'articolo 01 del decreto-legge 400/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 494/1993, come interpretato dall'articolo 13 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico), per quantificare il canone demaniale marittimo statale dovuto dal concessionario si fa riferimento alla classificazione delle aree, dei manufatti, delle pertinenze e degli specchi acquei nella categoria A, denominata alta valenza turistica e nella categoria B, denominata normale valenza turistica, di cui all'articolo 3 del decreto legge 400/1993 convertito, con modificazioni, dalla legge 494/1993. Fermo restando l'ammontare del canone demaniale marittimo statale, per graduare l'imposta regionale di cui al comma 115, in considerazione di una più dettagliata valenza turistica delle zone costiere campane, la categoria B, normale valenza turistica, è sottoclassificata nelle sottocategorie B1, ordinaria valenza turistica, e B2, limitata valenza turistica.

Articolo 1, comma 121, lettera f) pubblicato sul BURC n. 24/2013:

f) 10 per cento del canone demaniale marittimo statale, indipendentemente dalla valenza turistica della zona costiera in cui sono ubicate, per le concessioni su pertinenze di cui all'articolo 3 comma 1, lettera b). del decreto-legge 400/1993 convertito con modificazioni in legge 494/1993, destinate ad attività commerciali, terziario — direzionali e di produzione di beni e servizi. Le pertinenze con altre destinazioni sono, invece, assoggettate alle misure di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

Articolo 1, comma 122 pubblicato sul BURC n. 24/2013:

122. Per le concessioni su beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. l'imposta di cui al comma 115 è dovuta dal concessionario secondo le medesime modalità fissate per le concessioni demaniali marittime che hanno finalità turistico-ricreative, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3. del decreto-legge 400/1993 convertito con modificazioni in legge 494/1993. Per le concessioni demaniali marittime con finalità diversa da quelle turistico-ricreative e da quelle per la gestione di strutture destinate alla nautica da diporto, l'imposta regionale è dovuta dal concessionario in misura pari al 25 per cento del canone demaniale marittimo statale.

Articolo 1, comma 134 pubblicato sul BURC n. 24/2013:

134. Per favorire il percorso di organizzazione del Polo ambientale la società di cui al comma 133 può assorbire le funzioni e il relativo personale delle società a partecipazione regionale o di enti regionali operanti in materia ambientale, i quali, in tale caso, sono preventivamente posti in liquidazione. La Regione Campania accompagna il ricorso all'eventuale concessione degli ammortizzatori sociali, ai sensi della legislazione sociale vigente in materia e previo confronto con le organizzazioni sindacali ed i rappresentanti legali delle società regionali in liquidazione e con la concessione di misure di incentivo all'esodo su base volontaria e di sostegno economico alla medesima società.

Articolo 1, comma 36, lettera d) corretto e da sostituire a quello già pubblicato:

d) il comma 237-undecies è sostituito dal seguente:

“237-undecies. Con decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario, che è adottato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla ricognizione delle istanze regolarmente presentate ai sensi del comma 237-quinquies;”

Articolo 1, comma 117 corretto e da sostituire a quello già pubblicato:

117. Nel caso di concessioni aventi per oggetto l'occupazione e l'uso dei beni del demanio marittimo che hanno finalità turistico-ricreative ai sensi dell'articolo 01 del decreto-legge 400/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 494/1993, come interpretato dall'articolo 13 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico), per quantificare il canone demaniale marittimo statale dovuto dal concessionario si fa riferimento alla classificazione delle aree, dei manufatti. delle pertinenze e degli specchi acquei nella categoria A, denominata alta valenza turistica e nella categoria B, denominata normale valenza turistica, di cui

all'articolo 03 del decreto-legge 400/1993 convertito, con modificazioni, dalla legge 494/1993. Fermo restando l'ammontare del canone demaniale marittimo statale, per graduare l'imposta regionale di cui al comma 115, in considerazione di una più dettagliata valenza turistica delle zone costiere campane, la categoria B, normale valenza turistica, è sottoclassificata nelle sottocategorie B1, ordinaria valenza turistica, e B2, limitata valenza turistica.

Articolo 1, comma 121, lettera f) corretto e da sostituire a quello già pubblicato:

f) 10 per cento del canone demaniale marittimo statale, indipendentemente dalla valenza turistica della zona costiera in cui sono ubicate, per le concessioni su pertinenze di cui all'articolo 03 comma 1. lettera b), del decreto-legge 400/1993 convertito con modificazioni in legge 494/1993, destinate ad attività commerciali, terziario — direzionali e di produzione di beni e servizi. Le pertinenze con altre destinazioni sono, invece, assoggettate alle misure di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

Articolo 1, comma 122 corretto e da sostituire a quello già pubblicato:

122. Per le concessioni su beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, l'imposta di cui al comma 115 è dovuta dal concessionario secondo le medesime modalità fissate per le concessioni demaniali marittime che hanno finalità turistico-ricreative, nel rispetto dell' articolo 03 comma 3, del decreto-legge 400/1993 convertito con modificazioni in legge 494/1993. Per le concessioni demaniali marittime con finalità diversa da quelle turistico-ricreative e da quelle per la gestione di strutture destinate alla nautica da diporto, l'imposta regionale è dovuta dal concessionario in misura pari al 25 per cento del canone demaniale marittimo statale.

Articolo 1, comma 134 corretto e da sostituire a quello già pubblicato:

134. Per favorire il percorso di organizzazione del Polo ambientale la società di cui al comma 133 può assorbire le funzioni e il relativo personale delle società a partecipazione regionale o di enti regionali operanti in materia ambientale, i quali, in tale caso, sono preventivamente posti in liquidazione. La Regione Campania accompagna il ricorso all'eventuale concessione degli ammortizzatori sociali, ai sensi della legislazione sociale vigente in materia e previo confronto con le organizzazioni sindacali ed i rappresentanti legali delle società regionali in liquidazione e con la concessione di misure di incentivo all'esodo su base volontaria e di sostegno economico alle medesime società.

Caldoro